

**Deliberazione 5 agosto 2009 – RDS 9/09**

**Ammissione alla valutazione di merito di progetti non esclusi nell'ambito della selezione di progetti di ricerca di sistema di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 e individuazione degli esperti cui affidare la valutazione stessa**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 agosto 2009

### **Visti:**

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante *individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico* (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante *nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003* (di seguito: decreto 8 marzo 2006);
- l'articolo 4, comma 2 decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006 recante approvazione del "*Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000*" (di seguito: decreto 23 marzo 2006), che destina una parte delle disponibilità del detto Fondo al finanziamento di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, previsti dal piano operativo annuale 2006, da selezionare tramite procedura concorsuale secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito: legge 125/07) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 18 giugno 2007, che ha stabilito che il Ministero dello Sviluppo Economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto 8 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: decreto 21 giugno 2007), con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico di cui al decreto 8 marzo

- 2006 (di seguito: CERSE) e la successiva deliberazione 3 agosto 2007, n. 209/07, con la quale l'Autorità ha attivato le funzioni del CERSE;
- la deliberazione 6 settembre 2007, n. 214/07 (di seguito: deliberazione n. 214/07), con la quale l'Autorità ha formato l'elenco degli esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico, di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006 (di seguito: Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico);
  - il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008, (di seguito: decreto 12 dicembre 2008), di *approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema* (di seguito: Bando);
  - la lettera del Presidente dell'Autorità, in data 1 aprile 2009, prot. 15432, con la quale è stata rappresentata al Ministro dello Sviluppo Economico l'opportunità che l'Autorità rimetta le funzioni del CERSE, attribuite in via transitoria con decreto 21 giugno 2007, ferma restando la disponibilità a proseguire nello svolgimento delle funzioni assegnate, qualora ritenuto necessario;
  - la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 maggio 2009, prot. 14998, prot. AEEG n. 29115 del 26 maggio 2009, in risposta alla lettera di cui al precedente alinea, con la quale è stata comunicata l'intenzione di provvedere ad una sollecita ricostituzione del CERSE e contestualmente richiesta la collaborazione per portare avanti le attività in corso, tra cui la selezione dei progetti di ricerca oggetto del bando di gara approvato con decreto 12 dicembre 2008;
  - il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009), di rettifica al decreto di cui al precedente alinea, con il quale, tra l'altro, il termine per la presentazione delle proposte di progetto è stato prorogato al 30 giugno 2009;
  - la deliberazione 26 giugno 2009, RDS 6/09 (di seguito: deliberazione RDS 6/09), con la quale l'Autorità ha aggiornato l'Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico;
  - la relazione della Segreteria Operativa, di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006 (di seguito: Segreteria Operativa), in data 30 luglio 2009, prot. 1678, prot. Autorità n. 0044719/A del 3 agosto 2009, (di seguito: relazione 30 luglio 2009), in merito alle risultanze della prima fase di verifica delle proposte ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Bando, che prevede l'ammissione per la successiva valutazione di merito "delle proposte di progetto che rispondono ai requisiti di cui ai termini e alle modalità di presentazione specificate agli artt. 5, 6, 8 e 14" del Bando;
  - la relazione dell'ing. Giulio Viezzoli, referente, ai sensi della deliberazione n. 209/07, per i necessari collegamenti fra l'Autorità e la Segreteria Operativa, relativa all'individuazione degli esperti da individuare nell'ambito della presente deliberazione.

**Considerato che:**

- con relazione 30 luglio 2009, la Segreteria Operativa ha comunicato le risultanze della prima fase di verifica delle proposte ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Bando. In particolare ha comunicato che:

- alla CCSE, sono pervenuti n. 82 (ottantadue) plichi, dei quali n. 81 (ottantuno) entro le ore 12.00, del 30 giugno 2009;
- è pervenuto oltre il termine per il ricevimento n. 1 (uno) plico;
- sono pervenuti in forma non anonima n. 7 (sette) plichi;
- sono state presentate dal medesimo soggetto proponente/i, sia singolarmente che congiuntamente, unitamente ad altre proposte del/i medesimo/i soggetto/i sullo stesso tema del gruppo tematico di appartenenza n. 11 (undici) proposte di progetto;
- non hanno rispettato - in caso di progetti ad esecuzione congiunta - le proporzioni dei costi delle attività di ciascun proponente rispetto ai costi totali del progetto come previsto dall'art. 5, comma 6 e dall'art. 10, comma 2, del Bando n. 2 (due) proposte di progetto;
- pertanto la Segreteria Operativa ritiene di escludere dalla valutazione di merito, per violazioni delle previsioni del Bando, le proposte di progetto:
  - la cui presentazione è avvenuta in contrasto con l'art. 14, che richiedeva espressamente la presentazione del plico in forma anonima ed entro il termine di ricevimento;
  - presentate dal medesimo soggetto proponente/i, sia singolarmente che congiuntamente, unitamente ad altre proposte del/i medesimo/i soggetto/i sullo stesso tema del gruppo tematico di appartenenza, in quanto l'ammissione alla successiva valutazione di merito è preclusa dalla riconducibilità dei soggetti proponenti ad un'unica persona giuridica in violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 1 (vd. anche FAQ pubblicate nell'apposita sezione del sito web della CCSE);
  - che non hanno rispettato - in caso di progetti ad esecuzione congiunta - le proporzioni dei costi delle attività di ciascun proponente rispetto ai costi totali del progetto, come previsto dall'art. 5, comma 6 e dall'art. 10, comma 2, del Bando.

**Ritenuto che:**

- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, la valutazione di merito dei progetti di ricerca è effettuata dagli esperti di cui all'art. 11 del medesimo decreto;
- dalla relazione dell'ing. Giulio Viezzoli risulta che gli esperti da individuare, di cui all'Allegato A, dispongono dei requisiti tecnico-scientifici richiesti per l'incarico in oggetto;
- all'Autorità compete, nell'espletamento delle funzioni del CERSE, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) del decreto 8 marzo 2006 e dell'art. 10, comma 4, del Bando, l'individuazione degli esperti o gruppi di esperti appartenenti all'Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico, cui affidare la valutazione delle singole proposte di progetto ammesse alla valutazione di merito, di cui all'art. 10, commi 5 e 7, del Bando (di seguito: valutazione di merito);
- sia opportuno, in relazione alla specificità, varietà tematica e numero dei progetti ammessi alla valutazione di merito, costituire tre separati gruppi di valutazione, composti da esperti dotati delle necessarie competenze tecnico-scientifiche;

- sia necessario accertare l'assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento degli incarichi di valutazione di merito degli esperti, in termini di assenza di eventuali conflitti di interesse con i proponenti i progetti o di inesistenza di rapporti di impiego, consulenza o collaborazione coi proponenti o con soggetti in rapporto di controllo o collegamento con essi ovvero in ragione della partecipazione degli esperti ad organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti capo ai proponenti stessi;
- dette cause di incompatibilità debbano essere valutate con esclusivo riferimento ai proponenti le proposte di progetto scrutinate all'interno del gruppo di valutazione cui le proposte afferiscono;
- sia necessario garantire la rapida conclusione delle attività di valutazione anche in caso di sopraggiunta ed imprevista indisponibilità degli esperti individuati con la presente deliberazione;
- sia necessario attivare la CCSE per i seguiti di competenza di cui all'art. 11, comma 4, del decreto 8 marzo 2006

### **DELIBERA**

1. sono ammessi alla valutazione di merito n. 61 (sessantuno) proposte di progetto, riportate nell'*Allegato A*, risultate non escluse per le ragioni di cui in motivazione;
2. ai fini della valutazione di merito delle proposte di progetto di cui al precedente alinea sono individuati gli esperti e contestualmente formati tre distinti gruppi di valutazione, come riportato in *Allegato A*;
3. di dare mandato alla Segreteria Operativa di accertare, anche nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'assenza di eventuali cause di incompatibilità degli esperti, come specificate in motivazione, e di darne comunicazione alla CCSE;
4. di dare mandato alla CCSE di stipulare i contratti con gli esperti individuati per le valutazioni di merito e di definire i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico;
5. di prevedere che la Segreteria Operativa - in caso di sopraggiunte condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico o di rinuncia imprevista degli esperti individuati provveda alla loro sostituzione attraverso l'incarico di soggetti di pari competenze tra quelli presenti nell'Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico, previa comunicazione all'Autorità e salvo diversa determinazione della medesima entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione;
6. di dare mandato alla Segreteria Operativa di trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle funzioni del CERSE, gli esiti delle valutazioni degli esperti, non appena disponibili;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'energia, e alla CCSE;
8. per motivi di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Autorità successivamente all'approvazione delle graduatorie dei progetti di ricerca da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

5 agosto 2009

Il Presidente Alessandro Ortis